

## Adeguamento del sistema per l'elezione del Gran Consiglio

### Panoramica relativa alla necessità di adeguare le basi giuridiche per i modelli di sistema elettorale in linea di principio adatti

#### **Sistema maggioritario (modello A)**

Questo modello consentirebbe fondamentalmente di mantenere in ampia misura il regolamento elettorale esistente. Occorrerebbe cambiare principalmente la suddivisione dei circondari elettorali, il cui numero andrebbe aumentato. Dal punto di vista organizzativo, la procedura potrebbe essere svolta tramite le regioni (in collaborazione con i comuni dei circondari elettorali), le quali sarebbero responsabili della gestione amministrativa dei rispettivi circondari elettorali, analogamente a quanto avvenuto in occasione delle elezioni 2018. Le regioni pubblicherebbero come finora i risultati dei singoli circondari elettorali e comunicherebbero alla Cancelleria dello Stato i nominativi dei membri eletti del Gran Consiglio e dei loro supplenti.

- **Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100):**

Sarebbe necessario un adeguamento dell'art. 27 cpv. 3 Cost. cant., nel quale attualmente è definito un numero massimo di 39 circondari elettorali. Il nuovo numero massimo dovrebbe essere fissato a 50-52 circondari elettorali, a seconda della suddivisione concreta dei circondari elettorali. Eventualmente l'attuale garanzia del seggio per i circondari potrebbe essere prevista già a livello costituzionale. Quale alternativa si potrebbe rinunciare a definire il numero di circondari elettorali nella Costituzione cantonale e lasciare che la questione venga disciplinata esclusivamente dalla legge. In tal caso occorrerebbe stralciare l'art. 27 cpv. 3 1<sup>a</sup> frase Cost. cant., l'incarico legislativo risulterebbe dall'attuale frase 2.

- **Leggi:**

#### *Legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100)*

Occorrerebbe adeguare l'allegato alla legge sul Gran Consiglio, nel quale è disciplinata l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali. I comuni (e in parte i loro territori parziali) dovrebbero essere attribuiti ai 50-52 circondari elettorali (illustrazione della nuova suddivisione dei circondari elettorali in allegato).

- **Altri adeguamenti:**

Non risulta necessario adeguare altri atti normativi cantonali. L'organizzazione odierna delle elezioni nonché le procedure e i processi potrebbero essere mantenuti in ampia misura.

### **Sistema biproporzionale: Cantone / circondari (elettorali) (modello C)**

Con questo modello la suddivisione attuale dei circondari elettorali con i 39 circondari rimarrebbe invariata. Gli altri parametri del sistema elettorale (processo di candidatura, espressione del voto e conteggio dei voti, supplenze) dovrebbero essere ridefiniti. Dal punto di vista organizzativo, la procedura potrebbe essere svolta tramite le regioni (in collaborazione con i comuni dei circondari elettorali), le quali sarebbero responsabili della gestione amministrativa dei rispettivi circondari elettorali, analogamente a quanto avvenuto in occasione delle elezioni 2018. La ripartizione dei seggi tra i partiti e tra le liste nei circondari elettorali dovrebbe avvenire a livello centralizzato da parte del Cantone (Cancelleria dello Stato). Anche la pubblicazione dei risultati delle elezioni sarebbe compito della Cancelleria dello Stato.

- **Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100):**

Nell'art. 27 cpv. 2 Cost. cant. occorrerebbe sancire che l'elezione del Gran Consiglio si svolge secondo il sistema proporzionale. Bisognerebbe inoltre stabilire chiaramente che l'attribuzione dei seggi ai raggruppamenti politici avviene in modo proporzionale alla forza elettorale nel Cantone (sistema di attribuzione biproporzionale). Le regolamentazioni relative alla suddivisione dei circondari elettorali (art. 27 cpv. 3 Cost. cant.) e alla ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali (art. 27 cpv. 4 Cost. cant.) nonché l'incarico conferito al legislatore di disciplinare il processo di designazione dei supplenti (art. 27 cpv. 5 Cost. cant.) potrebbero essere mantenuti. Eventualmente l'attuale garanzia del seggio per i circondari potrebbe essere prevista già a livello costituzionale. Inoltre bisognerebbe esaminare l'opportunità di indicare in modo esplicito nella Costituzione le possibilità di prevedere a livello di legge una soglia di sbarramento (quorum minimo legale per la partecipazione alla ripartizione dei seggi) e/o una clausola maggioritaria.

- **Leggi:**

#### *Legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100)*

La suddivisione dei circondari elettorali prevista nell'allegato 1 della LGC e le regolamentazioni relative alla ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali secondo la cosiddetta procedura per quoziente elettorale (art. 1, 2 e 3 LGC) potrebbero essere mantenute invariate. Per quanto riguarda la supplenza risulterebbe necessaria una nuova regolamentazione, ad es. sotto forma di subentro del primo candidato non eletto o in sovrannumero.

Occorrerebbe valutare se, ai fini di una migliore visione d'insieme, non sarebbe meglio togliere dalla LGC tutte queste regolamentazioni e inserirle, insieme alle altre regolamentazioni relative alle elezioni del Gran Consiglio, in una nuova sezione della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100) oppure riassumerle in una nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio.

*Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100)  
o nuova legge separata sull'elezione del Gran Consiglio*

Andrebbero disciplinati i punti seguenti:

- soglia di sbarramento (quorum legale): quorum nel circondario elettorale e/o a livello cantonale; percentuale del quorum (max. 10 per cento).
  - clausola maggioritaria: in ogni circondario elettorale al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti viene attribuito almeno un seggio, se secondo la sovraripartizione esso ha diritto ad almeno un seggio.
  - preparazione delle elezioni:
    - proposte di candidatura (contenuto, forma, numero di firme, termine d'inoltro, esame, rettifica)
    - liste (numeri di lista, pubblicazione)
    - gruppi di liste
  - scrutinio
    - esercizio del diritto di voto
    - compilazione della scheda elettorale
  - determinazione del risultato:
    - schede nulle e voti nulli
    - voti di complemento
    - valori da rilevare
    - ripartizione dei seggi (competenza, soglia di sbarramento/quorum, sovraripartizione tra i gruppi di liste, sottoripartizione tra le liste dei circondari elettorali, clausola maggioritaria, ripartizione dei seggi all'interno delle liste, pubblicazione dei risultati delle elezioni)
  - subentro del primo candidato non eletto (supplenza) e nomina sostitutiva
- **Altri adeguamenti:**
- Eventualmente saranno anche necessarie regolamentazioni di dettaglio di carattere organizzativo/amministrativo a livello di ordinanza governativa o sotto forma di direttive del Governo.

## **Sistema misto: con maggioritario e proporzionale nei circondari di Coira e Fünf Dörfer (modello E)**

Il regolamento del sistema elettorale dovrebbe essere sottoposto a importanti adeguamenti. Ad esempio la suddivisione dei circondari elettorali dovrebbe essere modificata e il numero di questi ultimi dovrebbe essere aumentato. Per quanto riguarda i due circondari con sistema proporzionale si dovrebbe procedere a una nuova regolamentazione della procedura elettorale. Dal punto di vista organizzativo, la procedura potrebbe essere svolta tramite le regioni (in collaborazione con i comuni dei circondari elettorali), le quali sarebbero responsabili della gestione amministrativa dei rispettivi circondari elettorali, analogamente a quanto avvenuto in occasione delle elezioni 2018. Anche l'attribuzione dei seggi nei due circondari con sistema proporzionale sarebbe un compito spettante alle regioni competenti. Le regioni pubbliche-rebbero come finora i risultati dei singoli circondari elettorali e comunicherebbero alla Cancelleria dello Stato i nominativi dei membri eletti del Gran Consiglio e dei loro supplenti.

- **Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100):**

Nell'art. 27 cpv. 2 Cost. cant. occorrerebbe stabilire che nei circondari elettorali con un massimo di 5 seggi l'elezione del Gran Consiglio si svolge secondo il sistema maggioritario e nei circondari con più di 5 seggi essa si svolge secondo il sistema proporzionale. Sarebbe anche possibile stabilire la forma del sistema proporzionale (sistema proporzionale isolato) già nella Costituzione cantonale oppure soltanto a livello di legge. Inoltre sarebbe necessario un adeguamento dell'art. 27 cpv. 3 Cost. cant., nel quale attualmente è definito un numero massimo di 39 circondari elettorali. Il nuovo numero massimo dovrebbe essere fissato a 43 circondari elettorali, a seconda della suddivisione concreta dei circondari elettorali. Eventualmente la garanzia del seggio per i circondari potrebbe essere prevista già a livello costituzionale. Inoltre bisognerebbe esaminare l'opportunità di indicare in modo esplicito nella Costituzione la possibilità di prevedere a livello di legge una soglia di sbarramento (quorum minimo legale per la partecipazione alla ripartizione dei seggi).

- **Leggi:**

- *Legge sul Gran Consiglio (LGC; CSC 170.100)*

Occorrerebbe adeguare l'allegato alla legge sul Gran Consiglio, nel quale è disciplinata l'attribuzione dei comuni ai circondari elettorali. I comuni (e in parte i loro territori parziali) dovrebbero essere attribuiti ai 43 circondari elettorali (illustrazione della suddivisione dei circondari elettorali in allegato). La ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali secondo la cosiddetta procedura per quoziente elettorale (art. 1, 2 e 3 LGC) potrebbe invece essere mantenuta invariata.

La regolamentazione relativa ai supplenti potrebbe essere mantenuta laddove vige il sistema maggioritario e ridisciplinata laddove vige il sistema proporzionale, ad esempio sotto forma di subentro temporaneo del primo candidato non eletto o in sovrannumero. Occorrerebbe valutare anche qui se, ai fini di una migliore visione d'insieme, non sarebbe meglio togliere dalla LGC tutte queste regolamentazioni e inserirle, insieme alle altre regolamentazioni relative alle elezioni del Gran Consiglio, in una nuova sezione della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100) oppure riassumerle in una nuova legge sull'elezione del Gran Consiglio.

*Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100) o nuova legge separata sull'elezione del Gran Consiglio*

Per quanto riguarda il proporzionale andrebbero disciplinati i punti seguenti:

- soglia di sbarramento (quorum legale): quorum nel circondario elettorale e/o a livello cantonale; percentuale del quorum (max. 10 per cento).
  - preparazione delle elezioni:
    - proposte di candidatura (contenuto, forma, numero di firme, termine d'inoltro, esame, rettifica)
    - liste (numeri di lista, pubblicazione)
    - gruppi di liste
  - scrutinio
    - esercizio del diritto di voto
    - compilazione della scheda elettorale
  - determinazione del risultato:
    - schede nulle e voti nulli
    - voti di complemento
    - valori da rilevare
    - ripartizione dei seggi (competenza, soglia di sbarramento/quorum, sovraripartizione tra i gruppi di liste, sottoripartizione tra le liste dei circondari elettorali, ripartizione dei seggi all'interno delle liste, pubblicazione dei risultati delle elezioni)
  - subentro del primo candidato non eletto/supplenza e nomina sostitutiva
- **Altri adeguamenti:**
- eventualmente, per il proporzionale saranno anche necessarie regolamentazioni di dettaglio di carattere organizzativo/amministrativo a livello di ordinanza governativa o sotto forma di direttive del Governo.